



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 258 del 19 LUG. 2011

Oggetto: L.R. 28 marzo 2007 e s.m.i. - art.28 - "Contributo ai comuni sede di impianti di recupero e smaltimento rifiuti". Adempimenti.

L'anno duemilaundici il giorno dieionove del mese di luglio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello	CIMITILE	- Presidente	_____
2) Avv. Antonio	BARBIERI	- Vice Presidente	_____
3) Dott. Gianluca	ACETO	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito	BELLO	- Assessore	ASSENTE
5) Avv. Giovanni A.M.	BOZZI	- Assessore	ASSENTE
6) Ing. Carlo	FALATO	- Assessore	_____
7) Dott. Nunzio	PACIFICO	- Assessore	ASSENTE
8) Dott.ssa Annachiara	PALMIERI	- Assessore	_____
9) Geom. Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI _____

L'ASSESSORE PROPONENTE: Dott. Gianluca ACETO

LA GIUNTA

Preso visione della Relazione Istruttoria del Settore Territorio - Ambiente - Trasporti - Politiche Energetiche, qui di seguito trascritta

Premesso che

- nell'ambito della gestione emergenziale del ciclo dei rifiuti in Regione Campania è stato realizzato sul territorio del comune di Casalduni in loc. San Fortunato un impianto di produzione di C.D.R. (attualmente denominato Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti con acronimo S.T.I.R.) ed è stata realizzata sul territorio del comune di Sant'Arcangelo

Trimonte, in loc. Noceccie, una discarica per rifiuti non pericolosi;

- a seguito del completamento e della messa in funzione dell'impianto S.T.I.R. di Casalduni è stata emessa l'Ordinanza Commissariale n.317 del 27-09-2002 che ha stabilito l'obbligo per i comuni della Provincia di Benevento di conferire i rifiuti urbani presso il suddetto impianto, provvedendo a versare, oltre alla tariffa di smaltimento anche un contributo, a titolo di ristoro ambientale, nella misura di € 0,0052 per chilogrammo di rifiuti in favore del comune di Casalduni;
- nell'ambito delle attività svolte per determinare il costo del servizio di trattamento e di smaltimento dei RSU per l'anno 2011, si è rilevata la necessità di approfondire la tematica dei "ristori" in favore dei Comuni nei cui territori sono dislocati impianti e/o discariche per RSU (Casalduni e Sant'Arcangelo Trimonte) ed in favore dei comuni confinanti con i comuni suddetti (Paduli, Buonalbergo e Apice);
- dal suddetto approfondimento normativo si è rilevato che i "ristori" sono stati assegnati ed erogati sulla base di una serie di OO. PP. CC. MM., fra le quali l'OPCM n.3479 del 14-12-2005 (che ha confermato gli importi fissati dalla precedente OPCM n.3286/2003, art.2, comma 4): "A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa il Commissario delegato provvede a riconoscere un contributo... per i comuni sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti pari ad € 0,0052 per chilogrammo di rifiuto sempre sui quantitativi in ingresso in tali siti";
- il D.L. n.263 del 9-10-2006 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata), convertito nella Legge n.290 del 6-12-2006, all'art.5, comma 2-bis, stabilisce che "Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, è determinato l'importo del contributo da riconoscere ai comuni sede di discariche in corso di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, dei contributi e maggiorazioni, di cui agli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005";
- il successivo comma 2-ter prevede che "I comuni di cui al comma 2-bis, nonché i comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti, sede di termovalorizzatori, sede di siti di stoccaggio provvisorio di balle di rifiuti trattati, nonché sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, possono utilizzare i contributi riconosciuti a valere sugli importi incassati con la tariffa di cui al comma 2-bis anche per finalità di natura socio-economica".
- l'O.P.C.M. n.3783 del 17-06-2009 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile" all'art.16 comma 1 precisa: "Al fine di uniformare la disciplina dei contributi a favore dei comuni sede di aree, siti ed impianti funzionali al complessivo ciclo di smaltimento dei rifiuti e di adeguarla alle mutate modalità e condizioni dell'attività di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'impiantistica caratterizzante il ciclo medesimo, il comma 4 dell'art.3 dell'O.P.C.M. n.3479 del 14-12-2005 è sostituito dal seguente: <<4. A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa, il Sottosegretario di Stato, prescindendo dal codice CER attribuito ai rifiuti, provvede a riconoscere un contributo in favore dei comuni sede di impianti di selezione e trattamento dei rifiuti pari ad € 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito>>;
- la suddetta O.P.C.M. n.3783 del 17-06-2009, all'art.16 comma 2, prevede inoltre un contributo per i comuni confinanti con quelli che ospitano la discarica pari ad € 0,001 per chilogrammo di rifiuto conferito presso l'impianto stesso;
- i comuni beneficiari del contributo di cui all'art.16 comma 2 della norma suddetta sono Paduli, Buonalbergo ed Apice nella misura rispettivamente pari ad € 0,67, € 0,17 ed € 0,17 per tonnellata di rifiuto conferito nella discarica di Sant'Arcangelo Trimonte;
- con nota prot. DPC/USO/0008285 del 03-02-2010 la P.C.M., Dipartimento di Protezione Civile trasferiva alla Presidenza della Provincia di Benevento le tariffe di conferimento presso i siti, aree ed impianti ubicati nella provincia di Benevento, fissando il costo provvisorio di

conferimento nella discarica di Sant'Arcangelo Trimonte in € 90,91 per tonnellata di rifiuto conferito, comprensivo di € 5,20 per il comune di Sant'Arcangelo Trimonte ed € 1,00 complessivamente per i comuni di Paduli, Buonalbergo ed Apice, a tonnellata di rifiuto conferito ed a titolo di ristoro ambientale;

- durante la gestione emergenziale e fino al 31-12-2009 è stato regolarmente riconosciuto sia al comune di Casalduni sia al comune di Sant'Arcangelo Trimonte sia ai comuni di Paduli, Buonalbergo ed Apice il ristoro ambientale nella misura stabilita con i summenzionati provvedimenti;
- nel rispetto delle prescrizioni di cui alla suddetta nota della P.C.M. del 03-02-2010, per l'anno 2010, la tariffa di conferimento presso lo STIR di Casalduni e la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte ha tenuto conto delle quote di ristoro ambientale indicate nelle citate normative;

Considerato che

- con Legge Regionale n.4/2007, recante "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", all'art.8 è stato stabilito che la gestione territoriale del settore rifiuti è affidata alle Amministrazioni Provinciali;
- con Legge n.26 del 26-02-2010, inerente tra l'altro la chiusura della fase emergenziale e la cessione dei siti di smaltimento, all'art.11, è stato stabilito di affidare ai Presidenti delle Province le funzioni ed i compiti della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei territori di competenza;
- l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nel rispetto della citata normativa ed ai sensi degli artt.113 e 113 bis del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000 e s.m.i., ha costituito in data 30-12-2009 una società di capitale a partecipazione interamente pubblica denominata "Sannio Ambiente e Territorio s.r.l. (in sigla Samte s.r.l.)" a cui ha affidato la titolarità e la gestione degli impianti di trattamento rifiuti della Provincia di Benevento, tra i quali l'impianto lo S.T.I.R. di Casalduni e la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte;
- l'art.28 della suddetta Legge n.04/2007 stabilisce: "Ai Comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato", senza fissare peraltro la misura dello stesso contributo;
- la rubrica del predetto articolo recita: "Contributo ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento";
- dalla pedissequa lettura del corpo dell'articolo appare beneficiario di contributo il solo comune di Casalduni, sede di impianto STIR (trattamento rifiuti), e non il comune di Sant'Arcangelo Trimonte, sede di discarica (smaltimento); il viceversa appare dalla sola lettura della rubrica del suddetto articolo, generandosi, in tal modo, un evidente problema interpretativo;
- nel rispetto della Legge n.26 del 26-02-2010, tutte le ordinanze e/o i dispositivi comunque emanati dalla precedente gestione emergenziale non sono più efficaci a far data dal 01-01-2010, ivi incluse le disposizioni che disciplinavano il ristoro ambientale a favore dei comuni sede di impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti;
- sia il comune di Casalduni sia il comune di Sant'Arcangelo Trimonte hanno più volte manifestato le proprie rivendicazioni in materia di ristori ambientali, determinando un formale intervento della Prefettura che ha sollecitato una soluzione della questione;
- l'Amministrazione Provinciale di Napoli, in considerazione delle complesse problematiche e delle criticità, anche di carattere socio-economico, che caratterizzano attualmente la gestione del ciclo dei rifiuti, consapevole che la presenza sul territorio di impianti di gestione di rifiuti urbani genera oggettivamente una serie di condizioni negative che possono arrecare disagio ambientale al territorio ed ai cittadini interessati in modo diretto e/o indiretto, nell'intento di assegnare, anche per gli anni 2010-2011, un ristoro ai Comuni sede di impianti di trattamento di rifiuti, di smaltimento e di discariche nonché ai comuni confinanti, stante il quadro legislativo delineato, ha ritenuto opportuno sottoporre la complessa e delicata problematica alla Corte dei Conti - Sezione Regionale della Campania;

Rilevato che

- la Corte dei Conti, - Sezione Regionale di Controllo per la Campania - ha espresso il parere n.253 del 10 maggio 2011;
- dalla lettura del citato parere si rileva che le spese sostenute per i ristori ambientali non possono trovare collocazione nella determinazione del costo afferente al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti;
- la Corte dei Conti nel su indicato parere, demanda alla Regione Campania la disciplina dell'intera materia afferente la concessione di contributi ed incentivi per la realizzazione ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento all'art.28 della L.R. n.4 del 28 marzo 2007;
- l'applicazione di detto articolo, che stabilisce “ *ai comuni sede di impianto per il trattamento dei rifiuti urbani è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato* ” necessita, secondo la Corte dei Conti, di una regolazione di dettaglio che disciplini le modalità di concessione dei contributi;

Atteso che

- l'assegnazione dei contributi di cui trattasi potrebbe rendere meno gravoso ai Comuni ed ai loro cittadini accettare il disagio ambientale derivante dall'allocatione sul proprio territorio di impianti di trattamento e/o di smaltimento di rifiuti, sia a seguito delle attività poste in essere dai Commissari nominati dal Presidente della Regione Campania ai sensi della legge 1/2011, sia a seguito dell'attuazione del Piano Regionale Rifiuti;
- detta assegnazione è, tuttavia, subordinata alla regolamentazione della materia da parte della Regione Campania;
- sulla necessità e sull'urgenza di adottare determinazioni in merito nei confronti della Regione Campania, concordano tutte le Province della Regione;
- tali contributi potrebbero essere quantificati, per la Provincia di Benevento, come da proposta dell'Assessorato all'Ambiente dell'Ente, consistente nell'individuare la misura del “ristoro ambientale” nel modo seguente:
 - al comune di Casalduni € 4,70 per tonnellata di rifiuti conferiti allo S.T.I.R.;
 - al comune di Sant'Arcangelo Trimonte € 4,70 per tonnellata di rifiuti conferiti in discarica;
 - ai comuni di Paduli, Buonalbergo ed Apice rispettivamente € 0,66, € 0,17 ed € 0,17 per tonnellata di rifiuti conferiti in discarica;

Ritenuto necessario

sottoporre alla Regione Campania la problematica generale afferente l'attribuzione di contributi ed incentivi legati alla realizzazione ed al completamento del sistema integrato dei rifiuti urbani, affinché disciplini la materia, con particolare riferimento a quanto previsto nell'art.28 della L.R. 4/2007 e s.m.i.;

Visti

- il D. Lgs. N.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ed, in particolare, l'art.42;
- il Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la Legge della Regione Campania n.4 del 28 marzo 2007 recante, “*Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”, modificata con la Legge n.4 del 14 aprile 2008, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.314 del 30-11-2009 e delle modifiche apportate dalla Legge Regionale n.2 del 21-01-2010, artt. 68 e 69;
- lo Statuto della Provincia e lo Statuto della società provinciale Samte s.r.l.;
- il Decreto Legge n.90 del 23-05-2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n.123 del 14-07-2008 ed in particolare l'art.1, comma 2, che ha preposto, fino al 31-12-2009, un Sottosegretario di Stato alla

soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania;

- il Decreto Legge n.195 del 30-12-2009 n.195 convertito nella Legge n.26 del 26-02-2010 recante “*Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*” ed in particolare l'art.11 per la parte concernente la copertura economica dei costi a carico dell'utenza e la riscossione della TARSU e/o della TIA;
- il Decreto Legge n.196 del 26-11-2010 convertito nella Legge n.1 del 26-01-2011 recante “*Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*”;
- il Parere n.253 del 10-05-2011 della Corte dei Conti – Sezione regionale della Campania;

Per quanto sopra esposto

PROPONE

- 1) di approvare la Relazione Istruttoria che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;
- 2) di sottoporre alla Regione Campania la problematica generale afferente la concessione di contributi ed incentivi legati alla realizzazione ed al completamento del sistema integrato dei rifiuti urbani affinché disciplini la materia, con particolare riferimento all'art. 28 della L.R. 4/2007 e s.m.i.;
- 3) di richiedere alla Regione medesima di intraprendere tutte le iniziative finalizzate a disciplinare, in tempi brevissimi, le modalità di attribuzione dei contributi di cui trattasi, anche in via provvisoria, per gli anni 2010-2011, nelle more di una più completa regolamentazione, tenendo conto, per la Provincia di Benevento, della proposta dell'Assessorato all'Ambiente dell'Ente consistente nell'individuare la misura del “ristoro ambientale” nel modo seguente:
 - al comune di Casalduni € 4,70 per tonnellata di rifiuti conferiti allo S.T.I.R.;
 - al comune di Sant'Arcangelo Trimonte € 4,70 per tonnellata di rifiuti conferiti in discarica;
 - ai comuni di Paduli, Buonalbergo ed Apice rispettivamente € 0,66, € 0,17 ed € 0,17 per tonnellata di rifiuti conferiti in discarica;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della Regione Campania.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
(Dott. Luigi Velleca)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dr.ssa Filomena Lazzizzera)

LA GIUNTA

Su proposta e parere favorevole dell'Assessore dott. Gianluca ACETO, all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa e che formano parte integrante del presente dispositivo:

- 1) di approvare la Relazione Istruttoria che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;
- 2) di sottoporre alla Regione Campania la problematica generale afferente la concessione di contributi ed incentivi legati alla realizzazione ed al completamento del sistema integrato dei rifiuti urbani affinché disciplini la materia, con particolare riferimento all'art. 28 della L.R. 4/2007 e s.m.i.;
- 3) di richiedere alla Regione medesima di intraprendere tutte le iniziative finalizzate a disciplinare, in tempi brevissimi, le modalità di attribuzione dei contributi di cui trattasi, anche in via provvisoria, per gli anni 2010-2011, nelle more di una più completa regolamentazione, tenendo conto, per la Provincia di Benevento, della proposta dell'Assessorato all'Ambiente dell'Ente consistente nell'individuare la misura del "ristoro ambientale" nel modo seguente:
 - a. al comune di Casalduni € 4,70 per tonnellata di rifiuti conferiti allo S.T.I.R.;
 - b. al comune di Sant'Arcangelo Trimonte € 4,70 per tonnellata di rifiuti conferiti in discarica;
 - c. ai comuni di Paduli, Buonalbergo ed Apice rispettivamente € 0,66, € 0,17 ed € 0,17 per tonnellata di rifiuti conferiti in discarica;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della Regione Campania.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(D. Claudio UCCELLETTI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello CIMITILE)

N. 369

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO

04 AGO. 2011

IL MESSO NOTIFICATORE
(Albo Pretorio)
IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

- ✓ SETTORE Territ. Amb. P. Ennerg. prot. n. _____
- SETTORE Presidenza il _____ prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____
- Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____
- ✓ Conferenza dei Capigruppo il _____ prot. n. _____